



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Modifica del Regolamento Didattico di Ateneo.

IL RETTORE

PREMESSO CHE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del Decreto ministeriale 6.6. 2023 n. 96, al fine di dare attuazione alla Riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, le università sono chiamate ad adeguare i regolamenti didattici d'ateneo entro il termine del 30.11.2023;

RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico del 24.7.2023 che ha nominato il gruppo di lavoro deputato ad istruire l'aggiornamento del Regolamento Didattico di Ateneo al fine di ottemperare alle indicazioni normative;

VISTA la nota MUR del 5.10.2023 prot. 11702 con la quale, d'intesa con il CUN, sono state fornite indicazioni sulle modalità di integrazione dei Regolamenti didattici di Ateneo, nelle parti/sezioni pertinenti, al fine di un'approvazione "semplificata" tramite decreto rettorale di approvazione, con esplicita attestazione che le modifiche apportate sono riferite solo ai punti espressamente indicati dalla nota MUR;

VISTA la nota MUR del 13.10.2023 prot. 18961 che ha raccomandato alle Università di caricare nella banca dati di riferimento la "proposta" di modifica del Regolamento didattico di Ateneo, redatta secondo le indicazioni fornite dalla precedente nota MUR del 5.10.2023, non appena possibile e, comunque, non oltre il 9.11.2023, e di corredarla con esplicita attestazione da parte del Rettore che le modifiche apportate sono esclusivamente riferite ai punti indicati al punto precedente;

ACCERTATO CHE le proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università degli studi di Bergamo sono riferite esclusivamente al DM 96/2023 e corrispondono alle indicazioni fornite con nota MUR del 5.10. 2023 prot. 11702, relativamente ai seguenti articoli:

- articolo 10 comma 9 modificato ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DM 270/2004;
- articolo 13 comma 3-bis modificato ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis del DM 270/2004;
- articolo 14 comma 3-bis modificato ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis del DM 270/2004;
- articolo 21 comma 1 modificato ai sensi dell'art. 11, comma 4-bis del DM 270/2004;

DATO ATTO che le prime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazioni in cui sottoporre ad approvazione le modifiche al Regolamento didattico di Ateneo erano previste, rispettivamente, per il giorno 20.11.2023 e per il giorno 23.11.2023, in tempo non utile per rispettare la scadenza del 9.11.2023 indicata dal MUR per il caricamento della "proposta" nella banca dati;

DATO ATTO, pertanto che si è reso necessario adottare il decreto d'urgenza Rep. n. 777/2023 del 6.11.2023 per l'approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo, nei termini sopra indicati;

VISTA la nota MUR prot. 22612/5023 del 17.11.2023 con cui è stato trasmesso il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 15.11.2023 in ordine alle modifiche apportate al Regolamento didattico di Ateneo;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 20.11.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2023 che hanno ratificato il Decreto rettorale d'urgenza Rep n. 777/2023 del 6.11.2023 "Approvazione proposta di modifica Regolamento didattico di Ateneo ai sensi del decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96";



RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo

DECRETA

Art. 1

È emanata la modifica del **Regolamento didattico di Ateneo**, ai sensi del DM 96/2023, come da testo approvato con Decreto rettorale d'urgenza Rep n. 777/2023 del 6.11.2023 e ratificato con delibere del Senato Accademico del 20.11.2023 e del Consiglio di Amministrazione del 23.11.2023.

Art. 2

Il testo del **Regolamento didattico di Ateneo** nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore con decorrenza immediata.

Art. 4

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: *Università > Statuto e regolamenti > Regolamenti > Didattica > Regolamenti generali*

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO – parte generale

INDICE PARTE PRIMA NORME GENERALI

TITOLO I - DISCIPLINA DEI CORSI DI STUDIO

- ART. 1 - Definizioni
- ART. 2 - Autonomia didattica
- ART. 3 - Titoli di studio
- ART. 4 - Corsi di laurea
- ART. 5 - Corsi di laurea magistrale
- ART. 6 - Corsi di specializzazione
- ART. 7 - Dottorati di ricerca
- ART. 8 - Master universitari
- ART. 9 - Formazione finalizzata e permanente
- ART. 10 - Crediti formativi
- ART. 11 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- ART. 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- ART. 13 - Attività formative dei corsi di laurea
- ART. 14 - Attività formative dei corsi di laurea magistrale
- ART. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale
- ART. 16 - Attivazione e disattivazione dei corsi di studio
- ART. 17 - Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici
- ART. 18 - Piano dell'offerta formativa e guide didattiche
- ART. 19 - Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale
- ART. 20 - Calendario didattico
- ART. 21 - Curricoli e piani di studio
- ART. 22 - Verifiche del profitto
- ART. 23 - Riconoscimento di crediti
- ART. 24 - Prova finale e conseguimento dei titoli di studio
- ART. 25 - Internazionalizzazione
- ART. 26 - Ammissione a singoli insegnamenti
- ART. 27 - Studenti impegnati a tempo parziale

TITOLO II ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO

- ART. 28 - Il Consiglio di Corso di studio
- ART. 29 - Compiti del Consiglio di Corso di Studio
- ART. 30 - Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio
- ART. 31 - Attività di orientamento e di tutorato
- ART. 32 - Presidio della Qualità
- ART. 33 - Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori



Parte prima

NORME GENERALI

TITOLO I

Disciplina dei Corsi di Studio

ART. 1

Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

- a) per corsi di studio: i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del DM 22 ottobre 2004, n. 270, che detta le "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- b) per titoli di studio: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
- c) per decreti ministeriali: i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
- d) per classe di appartenenza dei corsi di studio: l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del DM 270/04;
- e) per settori scientifico-disciplinari: i raggruppamenti di discipline di cui al Decreto ministeriale del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
- f) per ambito disciplinare: un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
- g) per credito formativo universitario: la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei corsi di studio;
- h) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
- i) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano il corso medesimo;
- j) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
- k) per curriculum: l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
- l) per apprendistato di alta formazione e di ricerca: il contratto di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario;
- m) per Consiglio di Corso di studio: l'organo competente per il corso di studio ovvero per una pluralità di corsi, secondo quanto stabilito dallo Statuto d'ateneo;
- n) per Università o ateneo: l'Università degli Studi di Bergamo;
- o) per Statuto: lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con decreto rettorale il 16.2.2012 prot. n. 2994/I/002, Repertorio 92/2012.



ART. 2 Autonomia didattica

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive statutarie, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, dei dottorati di ricerca e dei master universitari attivabili dall'Università;

Esso disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, di cui all'articolo 2 dello Statuto.

2. Gli ordinamenti didattici di riferimento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione attivabili dall'Università, definiti su proposta dei Dipartimenti ai sensi della normativa in vigore, nel rispetto del Regolamento di cui all'art. 11 del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, sono stabiliti nella Parte seconda del presente Regolamento.

3. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di laurea e di laurea magistrale sono predisposti ai sensi del successivo art. 15 e sono approvati con le procedure previste dall'art. 14 dello Statuto.

4. Parziali deroghe rispetto a norme generali stabilite dal presente Regolamento didattico d'ateneo possono essere previste dai Regolamenti di Dipartimento in relazione alla specificità degli ordinamenti didattici di riferimento.

5. Possono essere istituiti Corsi interdipartimentali nel caso in cui più Dipartimenti concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di studio. Tali Corsi disciplinati da regolamenti specifici, predisposti d'intesa tra i Dipartimenti interessati ed approvati con le modalità previste dall'art. 14 dello Statuto per i Regolamenti di Dipartimento.

6. I Regolamenti delle scuole di specializzazione sono disposti ed emanati nel rispetto dei decreti ministeriali in vigore, recanti le pertinenti classi, e ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

7. Le disposizioni delegate all'Università, ai sensi della vigente normativa, con riguardo ai corsi di dottorato di ricerca costituiscono materia di un apposito Regolamento deliberato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, dal Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, previa approvazione, per le parti di competenza, del Consiglio di amministrazione.

8. I pareri sulle materie che, ai sensi della normativa in vigore, richiedono il pronunciamento di un organo dove siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti sono espressi dalle Commissioni didattiche costituite ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto qualora vi siano rappresentati in ugual numero docenti e studenti.

ART. 3 Titoli di studio

1. L'Università rilascia i titoli di studio di cui all'art. 1 del DM n. 270/2004, e precisamente:

- la laurea (L)
- la laurea magistrale (LM)
- il diploma di specializzazione (DS)
- il dottorato di ricerca (PhD).

2. L'Università rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi alla laurea o alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.

3. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, oppure in esito a percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.

4. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al *curriculum* specifico seguito da ogni studente per conseguire il titolo.

ART. 4 Corsi di laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.



2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.

3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione europea.

La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni.

4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni dichiarate equipollenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare con uguale numero di crediti.

I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

5. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell'Unione europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 5

Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.

2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dal DM 16 marzo 2007 e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni.

3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.

I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata come somma dei valori assoluti delle differenze dei crediti per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.

4. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.

Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.

5. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico regolati da specifiche disposizioni in materia, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, ivi compresi



quelli relativi alla preparazione della prova finale, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

6. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell'ambito dell'Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.

La loro durata normale è di cinque o sei anni.

Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

ART. 6

Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.

2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.

4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

ART. 7

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico Regolamento d'Ateneo in materia, emanato ai sensi del comma 8 dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il suddetto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Scuole di dottorato che raggruppano i corsi di dottorato di ricerca ai sensi della normativa in vigore.

2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

ART. 8

Master universitari

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di livello superiore.

2. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.

3. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale.

4. L'attivazione dei master e le modalità di svolgimento delle relative attività formative - predisposte anche in collaborazione con altri enti sulla base di specifiche convenzioni in rispondenza con specifiche esigenze di qualificazione e alta professionalità nei settori di pertinenza - sono stabilite con apposita regolamentazione approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.



ART. 9

Formazione finalizzata e permanente

1. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita, attivando in particolare:

- a) corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
- b) corsi di aggiornamento professionale;
- c) corsi di educazione permanente e ricorrente e attività culturali per adulti;
- d) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- e) corsi di aggiornamento del proprio personale.

L'attivazione delle attività formative previste al comma precedente e le relative modalità di svolgimento sono stabilite con apposita regolamentazione approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 10

Crediti formativi

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Università danno luogo all'acquisizione da parte degli studenti che ne usufruiscono di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.

3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.

4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico.

5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilite nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.

6. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi. Qualora venga rilevata l'obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei crediti acquisiti, la struttura didattica competente procederà alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti.

7. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.

Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 27.

8. Gli studenti fuori corso iscritti a tempo pieno devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari al doppio della durata normale del corso di studio.



Gli studenti fuori corso iscritti a tempo parziale devono superare le prove mancanti al completamento della propria carriera universitaria entro un termine pari alla durata del proprio percorso formativo.

Il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio si interrompe nel caso in cui lo studente chieda il passaggio ad altro Corso di laurea e non si applica nei confronti degli studenti che siano in difetto della sola prova finale.

Lo studente che abbia superato il termine fissato per il conseguimento del titolo di studio decade dallo status di studente; in caso di nuova iscrizione ad un corso di studio, la struttura didattica che accoglie lo studente può riconoscere totalmente o parzialmente i crediti formativi già acquisiti sulla base della valutazione della non obsolescenza dei contenuti conoscitivi e della loro coerenza con gli obiettivi formativi del nuovo corso.

9. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

ART. 11

Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.

2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal DM n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario.

I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.

3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.

4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, su proposta di uno o più Dipartimenti ovvero su propria iniziativa, sentiti i Dipartimenti interessati, e il Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza.

5. In merito alle nuove iniziative didattiche devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del Comitato regionale di coordinamento universitario.

6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici, di cui al successivo art. 12, sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 341/1990, l'istituzione con modifica del presente Regolamento è disposta con decreto del Rettore.

ART. 12

Ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 11, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:

- a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;



- b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento o i Dipartimenti a cui il corso sarà annesso;
 - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
 - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
 - f) la frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altro impegno di tipo individuale;
 - g) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del DM 270/2004 e dall'art. 19 del presente Regolamento;
 - h) il numero massimo di crediti riconoscibili a norma dell'art. 5, comma 7, del DM n. 270/2004, dell'art. 4, comma 3, dei DD.MM. 16 marzo 2007 e dell'art. 23 del presente Regolamento;
 - i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.

ART. 13

Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
 - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un



approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

3.bis Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

ART. 14

Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:

- a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
- b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
- c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
- d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
- e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
- f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
- g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.

3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma del punto 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relative crediti, gli ordinamenti didattici individuano i



settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

3.bis Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 30 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio;

4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma del punto 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del DM 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerenti con il progetto formativo.

ART. 15

Regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai Consigli di corso di studio competenti, sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai Consigli dei Dipartimenti cui fanno riferimento i singoli corsi di studio.

I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico.

2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art. 12 del DM 270/2004, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella Parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.

3. In caso di corsi di studio interdipartimentali o interateneo, il relativo regolamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

4. Ciascun regolamento didattico può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento.

Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l'ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All'articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un'ampia base comune in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.

5. Nel rispetto del richiamato art. 12 del DM 270/2004 i regolamenti didattici dei corsi di studio determinano:

- a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
- b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
- c) i requisiti per l'ammissione e le modalità di verifica;
- d) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli;
- e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
- f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
- g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
- h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
- i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
- l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;



- m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all'estero e i relativi crediti;
 - n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale e le caratteristiche della prova medesima;
 - o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
 - p) le modalità per l'eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
 - q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali.
6. Le disposizioni dei regolamenti concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dai Consigli di Dipartimento previo parere favorevole della commissione didattica paritetica di Dipartimento, da rendersi entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la delibera è adottata prescindendo dal parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
7. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato accademico, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, entro i termini utili per l'approvazione del piano dell'offerta formativa dell'anno accademico successivo.
8. L'Università assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.

ART. 16

Attivazione e disattivazione dei corsi di studio

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DM 270/2004 e del punto 4 delle Linee guida di cui al DM 386/2007, il Senato Accademico, sulla base delle proposte avanzate dai Consigli di Dipartimento, entro il mese di febbraio di ogni anno accademico, delibera in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente e nell'osservanza degli obiettivi e dei criteri della programmazione del sistema universitario e previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione dell'Ateneo.
2. I corsi, corredati delle informazioni richieste, sono successivamente inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.
3. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

ART. 17

Programmazione degli insegnamenti e attribuzione dei compiti didattici

1. Entro e non oltre il 30 marzo i Consigli di Dipartimento, con riferimento ai Corsi di laurea e di laurea magistrale per i quali si è deliberata l'attivazione per il successivo anno accademico, programmano, sulla base delle indicazioni e delle proposte dei Consigli di corso di studio interessati, le relative attività formative. Essi stabiliscono in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione delle incombenze didattiche ed organizzative di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I Consigli di Dipartimento, anche su proposta dei Consigli di corso di studio interessati, possono prevedere, in relazione ai rispettivi ordinamenti didattici, l'organizzazione degli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi.
3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri. In relazione a esigenze specifiche, i Dipartimenti possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull'arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all'organizzazione didattica.
Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario didattico.
4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze previste dal punto 6 dell'art. 12 della legge n. 341/1990.



I docenti responsabili di insegnamenti sdoppiati per un medesimo corso di laurea o di laurea magistrale sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame. I criteri per la distribuzione degli studenti tra gli insegnamenti sdoppiati sono definiti dai Dipartimenti, disciplinando le possibilità di scelta in modo da assicurare una equilibrata e funzionale suddivisione del carico relativo.

5. Nei casi di insegnamenti previsti dall'ordinamento del corso di laurea o di laurea magistrale, ma che quest'ultimo non possa attivare nel proprio ambito per assenza di docenza, è consentito ricorrere alla mutuazione degli stessi, se attivati presso altri corsi di studio di livello equivalente, e comunque previo accertamento della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire.

La mutuazione, proposta dal Consiglio di corso di studio, è deliberata dal Consiglio di Dipartimento nel caso in cui l'insegnamento sia attivato presso un altro corso di laurea o di laurea magistrale del medesimo Dipartimento. Qualora la mutuazione riguardi un insegnamento che fa capo ad altro Dipartimento, è richiesto l'assenso di quest'ultimo, unitamente all'indicazione delle condizioni riservate agli studenti interessati. Si possono deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre Università, purché nel quadro di accordi interateneo.

ART. 18

Piano dell'offerta formativa e guide didattiche

1. Entro e non oltre il 15 giugno i Dipartimenti predispongono il proprio piano dell'offerta formativa relativo al successivo anno accademico, coordinando i piani proposti dai consigli di corso di studio ad essi afferenti, ivi compresi quelli interdipartimentali, in modo da soddisfare le condizioni necessarie per una corretta comunicazione rivolta agli studenti e a tutti i soggetti interessati relativamente alle caratteristiche dei Corsi di studio attivati.

2. Il piano annuale dell'offerta formativa, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici, specificandole quando necessario. Esso indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l'accesso, ai sensi dei punti 1 e 2 del successivo art. 19; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.

3. Modifiche al piano annuale dell'offerta formativa possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l'approvazione.

4. L'Università pubblica ogni anno entro il 30 giugno il piano annuale dell'offerta formativa, recante le condizioni, le modalità, i termini, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all'immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il Piano dell'offerta formativa indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l'importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.

5. Le guide didattiche, da predisporre a cura dei singoli Dipartimenti e strutture didattiche entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, rese disponibili sul sito web dell'Ateneo, riportano il Piano dell'offerta formativa annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. Le guide devono riportare anche i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.

ART. 19

Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale



1. Per essere ammessi a un corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo dagli organi competenti dell'Università.

Per l'iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicate al successivo comma 4.

2. Nel caso in cui la verifica non sia risultata positiva, i competenti Consigli di corso di studio indicano, previa approvazione o su delega dei rispettivi Consigli di Dipartimento, specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea determinano le relative modalità di accertamento e possono condizionare l'iscrizione al secondo anno ai risultati dell'accertamento stesso.

3. Agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi agli stessi con una votazione inferiore ad una votazione minima prefissata dal Consiglio di corso di laurea vengono assegnati obblighi formativi aggiuntivi.

4. Le strutture didattiche promuovono sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, sia attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 3, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.

5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo comma 6.

Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari. I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida approvate con il provvedimento ministeriale 386/2007.

L'adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio. Potrà non essere richiesta la verifica a coloro che abbiano conseguito la laurea con un voto non inferiore ad un minimo stabilito dal regolamento didattico stesso.

6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e precisamente a quello di Giurisprudenza (Classe LMG/01), occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 270/2004.

7. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l'annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima. Lo studente può chiedere la sospensione temporanea della carriera relativa a un corso di studio per l'iscrizione a una scuola di specializzazione o a un dottorato di ricerca.

8. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici per iscriversi e frequentare corsi di studio presso università straniere, fatto salvo il possibile riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero all'atto della ripresa degli studi.

ART. 20

Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative è stabilito, di norma, per ciascun anno accademico, tra il 1° ottobre e il 30 giugno successivo.

Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali ed esami, possono svolgersi anche in altri periodi, purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato accademico.



2. I Dipartimenti stabiliscono, nel rispetto del calendario accademico dell'Ateneo, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e le modalità di definizione da parte del Direttore e dei Presidenti dei Consigli di corso di studio del calendario delle lezioni, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.

3. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per i corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica, tutti gli esami e le prove di verifica per i quali possiede l'attestazione di frequenza, ove richiesta, che si riferiscano comunque a corsi di insegnamento conclusi e nel rispetto delle eventuali propedeuticità.

Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione.

I Dipartimenti stabiliscono le modalità di determinazione del calendario degli esami di profitto e delle prove di verifica per i corsi di laurea e di laurea magistrale. Le date relative, da fissarsi tenendo conto delle specifiche esigenze didattiche e delle eventuali propedeuticità, sono comunque stabilite all'inizio di ogni anno accademico entro il 30 settembre e pubblicate entro il 31 ottobre, previa comunicazione al Direttore o al Presidente del Consiglio di corso di studio interessato.

Il numero annuale degli appelli, comunque non inferiore a cinque, e la loro distribuzione entro l'anno sono stabiliti da ciascun Dipartimento, evitando di norma la sovrapposizione con i periodi di lezioni. Il numero annuale degli appelli può essere elevato per gli studenti "fuori corso".

L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane.

4. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 30 aprile dell'anno accademico successivo; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.

Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno tre appelli distribuiti nei seguenti periodi: da maggio a luglio; da ottobre a dicembre; da febbraio ad aprile.

5. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami dei corsi di studio sono stabiliti, sulla base delle disponibilità orarie delle aule, dal responsabile della direzione degli stessi, previo accordo con il Direttore di Dipartimento che assicura la non sovrapposizione fra gli insegnamenti per corso di studio e per anno di corso.

ART. 21

Curricoli e piani di studio

1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricoli, costituenti l'insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo.

Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Tutte le attività sono commisurate ai numeri di crediti per esse previsti nell'ordinamento didattico di riferimento.

Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l'insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.

È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Di tali crediti si terrà conto in sede di calcolo della media di laurea fino ad un massimo di 20 cfu per i corsi di laurea di primo livello, ad un massimo di 20



cfu per i corsi di laurea magistrale, ad un massimo di 40 cfu per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, purché gli esami soprannumerari siano relativi ad insegnamenti appartenenti a settori scientifico-disciplinari previsti dall'ordinamento del corso.

ART. 22

Verifiche del profitto

1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio, disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di approvazione o riprovazione.

2. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti in relazione a quanto previsto dal Regolamento del corso di studio e alle determinazioni del Consiglio di corso di studio, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori ufficiali responsabili degli insegnamenti.

3. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità; in ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico non possono essere previsti in totale più di 30 esami, nel caso di corsi della durata di cinque anni, più di 36 esami, nel caso di corsi della durata di sei anni, oltre la prova finale ed eventualmente fino a due prove di idoneità.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente.

5. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti didattici, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato.

6. Le Commissioni per gli esami di profitto per i corsi di laurea e di laurea magistrale sono nominate dal Direttore, su proposta dei professori ufficiali della materia; su proposta dei direttori delle scuole di specializzazione con riguardo a queste ultime.

Le Commissioni esaminatrici sono composte da almeno 2 membri e presiedute dal professore ufficiale della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale (di ruolo nel caso di Commissioni articolate in più sottocommissioni).

Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo, e nei limiti stabiliti dai Consigli di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Direttore, su proposta del presidente della Commissione, previa approvazione da parte del Consiglio di corso di studio cui fa capo l'insegnamento.

7. Ai fini del superamento dell'esame è necessario conseguire il punteggio minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30 punti, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione o sottocommissione esaminatrice.

La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione.

Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi.

Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi, secondo le modalità definite dai Regolamenti di Corso di studio, e comunque almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

Qualora lo studente si sia ritirato o non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, la relativa annotazione sul verbale, utilizzabile a fini statistici, non è trascritta sul libretto universitario dello studente e non è riportata nella sua carriera scolastica.



I Regolamenti di Corso di studio possono prevedere che allo studente che si sia ritirato, o che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza, sia fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo, stabilendo i termini per la ripresentazione.

8. Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali e deve concludere la procedura di verbalizzazione degli esiti con firma digitale entro il giorno successivo rispetto alla conclusione della prova (esami orali o che non prevedono pubblicazione degli esiti) oppure rispetto alla scadenza assegnata agli studenti per prendere visione dell'esito (prova scritta con pubblicazione degli esiti).

9. Il calendario degli appelli è stabilito per ciascun insegnamento con le modalità previste al punto 3 dell'art. 20 del presente Regolamento.

Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia, con le relative motivazioni, al Direttore di Dipartimento o al Presidente del Consiglio di Corso di studio.

Una volta fissata, la data d'inizio dell'appello non può essere comunque anticipata.

10. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

ART. 23

Riconoscimento di crediti

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale.

I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito il titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto.

I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera scolastica dell'interessato.

2. Può essere concessa l'iscrizione ad anni successivi al primo quando il riconoscimento riguardi crediti formativi acquisiti in relazione ad attività di studio e ad esami sostenuti presso università straniere di accertata qualificazione, valutati positivamente a tal fine sulla base della documentazione presentata.

3. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della legge 21 luglio 2002, n. 148.

4. Possono essere riconosciuti come crediti, nella misura stabilita dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei Regolamenti dei corsi, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.

Il numero massimo di crediti eventualmente riconoscibili è 12 complessivamente tra corsi di I livello e di II livello (laurea, laurea magistrale e quinquennale a ciclo unico).

Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente.

Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.

La disciplina di dettaglio del riconoscimento dei crediti è contenuta nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.

ART. 24

Prova finale e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di studio.

Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l'elaborato scritto e la tesi.



Compete ai Dipartimenti ai quali fanno capo i corsi di studio disciplinare, per quanto di competenza, le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all'incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti.

I Dipartimenti definiscono le modalità di assegnazione degli elaborati e delle tesi e di designazione dei relatori e correlatori garantendo il più il più largo ricorso alle competenze a disposizione del Dipartimento medesimo ed una equilibrata ripartizione dei carichi relativi.

2. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore di Dipartimento, e comunque sotto la sua responsabilità nel caso di delega dell'incarico ad altri docenti.

Le Commissioni - composte da non meno di 5 membri per gli esami di laurea magistrale e non meno di 3 membri per quelli di laurea e per il diploma di specializzazione - sono costituite in maggioranza da professori e ricercatori del Dipartimento. Almeno un membro della Commissione deve essere un Professore di prima o seconda fascia.

Le funzioni di Presidente della Commissione sono svolte, ove presente, dal Presidente del Consiglio di Corso di studio o dal Professore di prima o seconda fascia più anziano nel ruolo.

Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Dipartimenti diversi da quelli cui sono iscritti i candidati, nonché professori non di ruolo in servizio nell'anno accademico interessato, entro numeri massimi stabiliti dai Regolamenti didattici.

Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita da docenti dei diversi Dipartimenti interessati, in percentuali che saranno definite dai Regolamenti didattici.

3. Ai fini del superamento dell'esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

In via di progressiva ulteriore gradazione per la laurea magistrale la Commissione all'unanimità può conferire la dignità di stampa.

Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.

Ai fini del superamento dell'esame per il diploma di specializzazione è necessario conseguire il punteggio minimo di 42 punti. Il punteggio massimo è di 70 punti, ai quali può essere aggiunta la lode subordinatamente a risultati di particolare eccellenza raggiunti in rapporto con il livello del titolo e in seguito a valutazione unanime della Commissione.

Lo studente può ritirarsi dall'esame fino al momento di essere congedato dal presidente della Commissione per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.

4. Lo svolgimento degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

ART. 25

Internazionalizzazione

1. In attuazione dell'art. 2, comma 8 dello Statuto, l'Università promuove l'internazionalizzazione dei processi formativi attraverso l'inserimento strutturato nei corsi di ogni livello di periodi di studio all'estero e del loro riconoscimento nella carriera scolastica tramite la conversione dei risultati ottenuti con riferimento al sistema detto ECTS (*European Credit Transfer System*) sulla base della coerenza tematica delle attività formative seguite all'estero con quelle previste dal piano di studi.

2. Le opportunità di studio all'estero, comprensive di preparazione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato nonché di tirocini, sono rese note agli studenti tramite appositi bandi che contengono le disposizioni di partecipazione, i periodi di soggiorno ammissibili, i criteri di selezione, nonché l'importo di eventuali contributi finanziari.



3. Le disposizioni relative alle attività di internazionalizzazione dei processi formativi sono promosse e coordinate dalla Commissione Internazionale d'Ateneo nominata dal Rettore.

ART. 26

Ammissione a singoli insegnamenti

1. E' consentito agli studenti universitari stranieri iscritti presso università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.

La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.

2. Anche in relazione alle competenze dell'Università in materia di educazione permanente e ricorrente, possono essere ammesse a seguire per un anno accademico singoli insegnamenti svolti in corsi di laurea e in corsi di laurea magistrale attivati presso l'Ateneo e a sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti conseguiti, persone interessate a farlo, che non siano iscritte a nessun corso di studio dell'Università, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritte nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali. Il titolo di studio richiesto per l'iscrizione ai singoli insegnamenti attivati all'interno di un corso di studio è quello richiesto per l'iscrizione al corso stesso.

3. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici.

4. Ulteriori disposizioni circa la facoltà disciplinata dal presente articolo sono stabilite dal Regolamento d'ateneo per gli studenti. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

ART. 27

Studenti impegnati a tempo parziale

1. Il Senato accademico può autorizzare l'adozione di particolari modalità organizzative per gli studenti "a tempo parziale", consentendo loro di fare fronte agli obblighi dovuti per il conseguimento del titolo di studio lungo un arco di anni accademici superiore a quello previsto dalle norme in vigore senza cadere nelle condizioni di fuori corso e potendo usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti.

2. Possono usufruire di tale opportunità gli studenti che per giustificate ragioni di lavoro, familiari o di salute, o perché disabili o per altri validi motivi, non si ritengano in grado di frequentare con continuità gli insegnamenti che fanno capo al corso di studio di loro interesse e prevedano di non poter sostenere nei tempi legali le relative prove di valutazione.

3. I Dipartimenti interessati devono prevedere a favore degli studenti impegnati a tempo parziale specifici percorsi formativi organizzati nel rispetto dei contenuti didattici dell'ordinamento dei corsi di studio, ma distribuendo le relative attività e i crediti didattici da conseguire su un numero di anni pari fino al doppio di quello convenzionale previsto. I Dipartimenti devono, inoltre, assicurare specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

4. Le ulteriori disposizioni in materia di carriera scolastica e di carattere amministrativo da applicare alla categoria di studenti disciplinata dal presente articolo sono disposte, per quanto di competenza, dal Regolamento di corso di studio

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI STUDIO



Art. 28

Il Consiglio di Corso di studio

1. La gestione e la conduzione dei Corsi di studio è assicurata da un Consiglio di Corso di studio la cui composizione è deliberata dal Consiglio di Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico, previo parere favorevole del Dipartimento di afferenza per i professori di ruolo e ricercatori appartenenti ad altro Dipartimento.
2. Il Consiglio è composto dai professori di ruolo e ricercatori che svolgono un insegnamento ufficiale e/o modulo nel Corso di studio e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o a ciclo unico che fanno capo al Consiglio.
I rappresentanti degli studenti partecipano con diritto di voto per tutti gli argomenti che riguardano la definizione e valutazione dell'offerta formativa, le pratiche studenti, le proposte di modifica di ordinamento e regolamento del CdS e tutte le altre questioni con ricaduta diretta sulla componente studentesca.
La rappresentanza degli studenti nei Consigli è eletta per un biennio in numero pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) dei componenti gli organi in questione.
Possono essere invitati, senza diritto di voto, i docenti a contratto.
3. Ciascun docente può appartenere, per ciascun livello di Corsi di studio, ad un solo Consiglio nel quale svolge di norma la sua attività didattica in modo prevalente.
4. Può essere costituito un unico Consiglio nel caso di Corsi di studio appartenenti alla stessa classe. In relazione a specifiche esigenze, nonché affinità scientifico-culturali, è consentito l'accorpamento di più classi di studio anche di diverso livello, con la costituzione di un Consiglio unico.
I Consigli di differenti Classi dello stesso Dipartimento possono trattare specifiche materie in seduta congiunta.
5. Ciascun Consiglio è retto da un Presidente eletto secondo le modalità indicate nel successivo art. 30.
6. Per le modalità di funzionamento delle sedute dei Consigli si applicano le norme del Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 29

Compiti del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Consiglio di Corso di Studio elabora le proposte da sottoporre al Consiglio di Dipartimento con riferimento a:
 - a) ordinamenti didattici dei Corsi di studio
 - b) regolamenti didattici dei Corsi di studio;
 - c) fabbisogno di personale docente
 - d) programmazione annuale dell'attività didattica;
 - e) piano dell'offerta formativa;
 - f) distribuzione degli insegnamenti nei semestri/periodi, sentiti i docenti interessati e tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
2. Il Consiglio di Corso di Studio svolge inoltre i seguenti compiti:
 - a) definisce gli obblighi aggiuntivi formativi che gli studenti devono soddisfare nel primo anno di corso qualora la verifica dell'adeguata preparazione iniziale non sia risultata positiva;
 - b) stabilisce la votazione minima per l'iscrizione ai Corsi di laurea ad accesso programmato ai fini della eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi;
 - c) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative dei Regolamenti didattici;
 - d) esamina e approva le domande di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, proponendo il docente relatore e il correlatore se previsto;
 - e) provvede alla verifica del rispetto del limite minimo e massimo del numero di tesi seguite dal singolo docente, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) esamina ed approva le pratiche di trasferimento e passaggio degli studenti;
 - g) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi al primo, presentate da chi, già in possesso di laurea, di laurea specialistica o di laurea magistrale, intenda conseguire un ulteriore titolo di studio del medesimo livello;



- h) esamina ed approva le richieste di riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia entro il numero massimo fissato dal regolamento didattico del corso;
- i) effettua una periodica verifica del numero di crediti acquisiti dagli studenti al fine di valutare la necessità di interventi di sostegno alla didattica o eventuali altri interventi correttivi;
- j) può determinare l'obsolescenza dei contenuti culturali e professionali dei crediti acquisiti, procedendo alla definizione degli esami integrativi da sostenere sui singoli insegnamenti;
- k) esamina ed eventualmente approva le richieste di riconoscimento della carriera pregressa degli studenti che siano incorsi in decadenza o abbiano rinunciato agli studi tenendo conto della validità o dell'eventuale obsolescenza dei contenuti delle attività formative di cui si chiede il riconoscimento;
- l) verifica i risultati delle attività formative in coerenza con le misurazioni effettuate dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Presidente del Consiglio di Corso di Studio ha la responsabilità del funzionamento del Consiglio e dell'attuazione delle decisioni assunte, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie e relaziona nel Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del corso.
2. Il Consiglio elegge al proprio interno, fra i professori di ruolo, il Presidente che è nominato con decreto del Direttore di Dipartimento. Dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.
3. Almeno 15 giorni prima dalla scadenza del mandato del Presidente, ovvero immediatamente in caso di dimissioni dello stesso, il Direttore di Dipartimento convoca i componenti del Consiglio per l'elezione del Presidente e nomina un docente per presiedere le operazioni di voto.
4. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei votanti a condizione che abbia partecipato al voto almeno 1/3 degli aventi diritto. Delle risultanze delle operazioni di voto è redatto un apposito verbale.
5. Sulle eventuali contestazioni avverso le operazioni di voto, da formulare entro due giorni dalla votazione, si pronuncia il Direttore di Dipartimento.

Art. 31

Attività di orientamento e di tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento e di informazione della propria offerta formativa tramite un apposito Servizio denominato Orientamento, stage e placement.

Il Servizio opera d'intesa con i Dipartimenti e i Consigli dei corsi di studio e le altre strutture dell'ateneo interessate, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e altri enti e soggetti aventi le medesime finalità.

2. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dal Senato accademico, sentiti i Dipartimenti.

ART. 32

Presidio della Qualità

1. L'Ateneo promuove il sistema della qualità, attraverso un presidio capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio, tenendo conto anche delle relazioni annuali predisposte dal Nucleo di Valutazione e dalle Commissioni paritetiche docenti-studenti.



2. Per ogni attività deve in ogni caso essere individuata la struttura o la singola persona alla quale viene conferita la relativa responsabilità anche per il monitoraggio degli obiettivi strategici programmati ogni triennio .
3. Tale Presidio è istituito ed organizzato con apposito Decreto Rettorale.
4. I componenti del Presidio della Qualità non possono far parte delle Commissioni paritetiche di Dipartimento e del Nucleo di Valutazione.

ART. 33

Doveri didattici dei Docenti e dei Ricercatori

1. Il Dipartimento assegna ai propri Docenti e Ricercatori gli incarichi per attività didattiche ed organizzative, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari. La programmazione deve assicurare la piena utilizzazione nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme dello stato giuridico.
2. Il Dipartimento, nell'ambito della programmazione didattica, dovrà prevedere l'impegno didattico dei Docenti di prima e seconda fascia distribuito nei due semestri dell'anno accademico, fatte salve le diverse motivate esigenze di organizzazione della didattica approvate dai Consigli di Dipartimento, fermo l'obbligo dei Docenti di garantire in ogni caso la presenza in Dipartimento almeno due giorni alla settimana.
3. I Dipartimenti devono prevedere l'obbligatorietà di presenza settimanale minima dei Professori di ruolo e non di ruolo e dei Ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e tutoriali, sia alla eventuale suddivisione del Calendario didattico in diversi periodi didattici. In ogni caso ogni Docente e Ricercatore dovrà assicurare una presenza settimanale articolata su almeno due giorni.
4. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoriale, i Docenti e i Ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti loro assegnati dai Dipartimenti sul tutorato. Ambedue tali attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie delle Strutture didattiche.
5. Ciascun Docente e Ricercatore titolare di insegnamento è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati dal Consiglio di Dipartimento. Una sua eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi ed autorizzata dal Direttore, il quale dovrà provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In casi di assenze prolungate il Direttore dovrà provvedere alla sostituzione del titolare, nelle forme più adeguate ad assicurare la continuità del suo corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
6. I Docenti e i Ricercatori devono presentare tempestivamente al Dipartimento di appartenenza i programmi degli insegnamenti di cui sono a qualsiasi titolo incaricati e i programmi degli esami previsti, allo scopo di poterli inserire per tempo nel Piano dell'offerta formativa di Dipartimento.
7. Ciascun Docente e ciascun Ricercatore provvede giornalmente alla compilazione del Registro delle lezioni, annotandovi, secondo i criteri stabiliti dai Dipartimenti, gli argomenti svolti nel corso degli insegnamenti di varia tipologia che gli sono stati assegnati. Il Registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche periodiche da parte del Direttore, il quale individuerà a tal fine le forme e i luoghi più idonei, e dovrà essere consegnato al Direttore entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. Il Direttore verificherà quindi che le ore di attività didattica svolte dal docente siano state pari al numero minimo di ore previsto nella programmazione, apporrà il visto al Registro che verrà conservato nell'archivio dell'Ateneo. È compito del Direttore segnalare annualmente al Rettore i nominativi dei Docenti e dei Ricercatori che non provvedono ad espletare tali obblighi.
8. Ogni Docente o Ricercatore titolare di insegnamento potrà invitare esperti di riconosciuta competenza scientifica per tenere al suo posto e in sua presenza lezioni su argomenti specifici facenti parte del suo corso di insegnamento.
9. I Ricercatori non titolari di insegnamento, nel proprio impegno orario d'obbligo, dovranno, entro i limiti dell'impegno orario previsti dal Senato Accademico, svolgere le attività obbligatorie di orientamento, tutorato e le attività didattica integrative loro assegnate dai Consigli di Dipartimento,



fino al completamento del quantitativo di ore di lezione e dei giorni di presenza ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.

10. Nei casi in cui la prova finale di un Corso di studio preveda l'elaborazione di una tesi, i Docenti e i Ricercatori facenti parte del Collegio interessato devono accettare, sulla base di criteri fissati dai Regolamenti didattici del Corso, un numero minimo di tesi che saranno svolte dagli studenti sotto la loro personale tutela scientifica, in qualità di relatore.

11. I Docenti e i Ricercatori che intendono prestare a tempo parziale attività didattica retribuita o non retribuita, all'interno o all'esterno dell'Ateneo, ma al di fuori dei compiti loro assegnati dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio cui afferiscono, devono chiederne preventivamente il nulla-osta al Consiglio di Dipartimento.